

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE COSTITUZIONALE 11 febbraio 2022, n. 1.

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

Art. 2.

1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: «alla salute, all'ambiente»;

b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambientali».

Art. 3.

1. La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 83):

Presentato dai senatori Loredana DE PETRIS e Paola NUGNES il 23 marzo 2018.

Assegnato alla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 giugno 2018, con il parere della Commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali).

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'8 e il 23 ottobre 2018; il 28 gennaio 2020; l'11 febbraio 2020; 4 novembre 2020; 2 e 23 marzo 2021; il 14 e il 20 aprile 2021; il 5, il 18 e il 19 maggio 2021.

Esaminato in Aula in un testo unificato della Commissione con gli atti n. S. 212 (senatori Loredana DE PETRIS, Monica CIRINNÀ, Gabriella GIAMMANCO e Paola NUGNES), S. 938 (senatori Stefano COLLINA, Andrea MARCUCCI, Alan FERRARI e Andrea FERRAZZI), S. 1203 (senatore Gianluca PERILLI), S. 1532 (senatrice Maria Alessandra GALLONE), S. 1627 (senatrice Patty L'ABBATE), S. 1632 (senatrice Emma BONINO) e S. 2160 (senatori Roberto CALDEROLI, Luigi AUGUSSORI, Ugo GRASSI, Daisy PIROVANO e Alessandra RICCARDI), l'8 giugno 2021 e approvato, in prima deliberazione, il 9 giugno 2021.

Camera dei deputati (atto n. 3156):

Assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 14 giugno 2021, con i pareri delle Commissioni VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio e turismo), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla I Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 23 e il 29 giugno 2021; il 1º, il 7 e il 29 luglio 2021.

Esaminato in Aula l'11 ottobre 2021; approvato, in prima deliberazione, il 12 ottobre 2021.

Senato della Repubblica (atto n. 83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160-B):

Assegnato alla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 ottobre 2021.

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 ottobre 2021.

Esaminato in Aula e approvato, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, il 3 novembre 2021.

Camera dei deputati (atto n. 3156-B):

Assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 9 novembre 2021.


Esaminato dalla I Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 19 gennaio 2022.

Esaminato in Aula e definitivamente approvato, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, l'8 febbraio 2022.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 9 della Costituzione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1947, n. 298, edizione straordinaria, come modificato dalla presente legge:

«Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.»;

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 41 della Costituzione, come modificato dalla presente legge:

«Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno *alla salute, all'ambiente*, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e *ambientali*».

Note all'art. 3:

Per il testo dell'articolo 9 della Costituzione, come modificato dalla presente legge, si veda nella nota all'articolo 1.

22G00019

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2022.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2020, concernente il contributo di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare:

l'art. 1, comma 311, che dispone: «Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è assegnato ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali»;

l'art. 1, comma 312, che dispone: «Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 311; la distribuzione assicura un'incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2020 (di seguito, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2020), emanato, ai sensi dei citati commi 311 e 312, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 21 maggio 2020, recante «Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in

